SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1984

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Attuazione della direttiva n. 82/311/CEE del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite» **(911)**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 4
DI NICOLA *(PSI), relatore alla Commissione* 2
MARGHERITI *(PCI)* 3
SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 4

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite» (911)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite».

Prego il senatore Di Nicola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DI NICOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, in base alla precedente normativa comunitaria, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativamente alla produzione ed al commercio del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, erano state stabilite – nell'allegato III del citato decreto – le modalità di condizionamento, ossia la composizione degli imballaggi o mezzi di barbatelle, oltre che dei nesti e delle talee.

Con la successiva direttiva CEE del 6 maggio 1982, si è tenuto conto dell'apparizione sul mercato di nuovi tipi di imballaggio che, pertanto, inducono ad alleggerire i requisiti sul condizionamento dei lotti di materiali di moltiplicazione.

In particolare, per quanto riguarda le barbatelle, l'articolo unico del disegno di legge al nostro esame così recita:

«Nell'allegato III, "Condizionamento", al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, di recepimento della direttiva 68/193/CEE, il testo del n. 1 è sostituito dal seguente:

NATURA	QUANTITÀ
1) Barbatelle innestate	25 oppure 50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto dei Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, ultimo capoverso, non si applicano a questi ultimi.

È, inoltre, sostituito dal seguente testo del n. 2 del medesimo allegato III:

NATURA	QUANTITÀ
2) Barbatelle franche	50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 512, ultimo capoverso, non si applicano a questi ultimi».

La Commissione industria e la Giunta per gli affari delle Comunità europee hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Credo, pertanto, di poter senz'altro auspicare il favorevole accoglimento del disegno di legge in questione da parte della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARGHERITI. Desidero sottolineare, innanzi tutto, che la direttiva in questione è già stata modificata sette volte. Francamente, non se ne comprendono i motivi.

La modifica proposta con il disegno di legge al nostro esame non ha peraltro, a mio avviso, grande rilevanza. L'interrogativo che mi pongo, a questo punto, è quindi il seguente: in base a quali criteri si procede alla formulazione dei testi delle direttive comunitarie e come è possibile, di conseguenza, che siano necessarie modifiche così frequenti?

Non mi risulta che finora il Governo italiano abbia mai avanzato osservazioni in merito all'elaborazione delle direttive comunitarie. Come è possibile, quindi, non tener conto del fatto che poi, nell'ambito delle legislazioni nazionali, talune norme non risultino applicabili, per cui si rende necessaria una serie di modifiche per far sì che siano recepite?

Dal momento che si tratta di una materia vasta e complessa, nella quale sono indubbiamente intervenuti gruppi di esperti, vi è l'esigenza di prestare maggiore attenzione sul piano tecnico-scientifico ed amministrativo più che su quello legislativo e parlamentare.

Credo, comunque, che quanto meno il Ministero dell'agricoltura dovrebbe procedere, con gli strumenti di cui dispone, ad una serie di controlli prima di proporre il recepimento della normativa comunitaria.

La direttiva CEE n. 193 del 1968 è stata recepita con decreto del Presidente della Repubblica e così è stato per le successive modifiche. Stavolta, invece, si chiama il Parlamento a pronunciarsi su una questione che, come ripeto, ha scarsa rilevanza rispetto ad altre e comunque attiene più a materia tecnica che politica. Francamente, non capisco perchè si usino due paesi e due misure: il decreto del Presidente della Repubblica attraverso il quale si recepisce la direttiva che regola la materia ed il disegno di legge attraverso il quale si apportano successive modifiche alla direttiva stessa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Credo che le osservazioni avanzate dal senatore Margheriti siano in parte fondate. Infatti, se la direttiva comunitaria in questione era stata recepita con decreto del Presidente della Repubblica non sono chiari i motivi per i quali il Parlamento sia chiamato a pronunciarsi su una modifica.

In realtà, però, le ragioni sono da ricercarsi nel fatto che in ordine alla direttiva, per così dire, principale vi era stata una delega del Parlamento al Governo, mentre così non è stato per le successive modifiche.

È chiaro che nel corso dell'anno possono verificarsi condizioni tali da rendere necessaria una modifica della normativa comunitaria. Ritengo, pertanto, doveroso precisare che non entra tanto in ballo una volontà dei Governi di modificare le direttive CEE, quanto l'esigenza di procedere ad una serie di aggiornamenti della normativa, dettati dall'evoluzione commerciale più che da uno sviluppo dell'attività industriale od agricola. Sono, quindi, queste le ragioni per le quali vengono approvate, in sede comunitaria, quelle modifiche che diventa poi inevitabile recepire nei paesi membri della CEE.

Credo che non sussista alcuna difficoltà, se la Commissione esprime un orientamento di massima, ad un impegno da parte del Governo affinchè, nel caso dovessero verificarsi ulteriori aggiornamenti, il provvedimento possa essere recepito attraverso un decreto del Presidente della Repubblica proposto dal Ministro competente, anzichè attraverso un disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico di cui do lettura.

Articolo unico.

Nell'allegato III, «Condizionamento», al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, di recepimento della direttiva 68/193 CEE, il testo nel n. 1 è sostituito dal seguente:

NATURA	QUANTITÀ
1) Barbatelle innestate	25 oppure 50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto dei Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, ultimo capoverso, non si applicano a questi ultimi.

È, inoltre, sostituito dal seguente testo del n. 2 del medesimo allegato III:

NATURA	QUANTITÀ
1) Barbatelle franche	50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto dei Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, ultimo capoverso, non si applicano a questi ultimi.

A questo articolo presento il seguente emendamento, di carattere esclusivamente formale:

«Alla terza riga, sostituire le parole «del n. 1» con le parole «dei nn. 1 e 2».

Conseguentemente sopprimere, dopo il nuovo testo del n. 1, le parole: «È, inoltre, sostituito dal seguente testo del n. 2 del medesimo allegato III: Natura/Quantità».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO